

prime, prodotti agricoli, altri prodotti industriali o di allevamento.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità o sulle quali queste esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie o Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

## Articolo 2

### Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1.

3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuità